DE IUSTITIA

Rivista scientifica RASSEGNA

CASSAZIONE PENALE ISSN 2974-7562

CONVALIDA DEL FERMO E MISURE CAUTELARI: L'AUTONOMIA TRA COMPETENZA FUNZIONALE E COMPETENZA TERRITORIALE - CASS. PEN., SEZ. VI, 17 LUGLIO 2026, N. 27105

A cura di **Valentina CALABRESE***

MASSIMA[1]

La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che è legittima l'ordinanza coercitiva emessa ai sensi dell'art. 391, co. 5, c.p.p. dal giudice per le indagini preliminari che, pur essendo privo della competenza funzionale in relazione alla convalida del fermo di indiziato di delitto, per essere la misura precautelare stata eseguita al di fuori del suo circondario, sia territorialmente competente in relazione al luogo di commissione del reato.

SOMMARIO

1. Il fatto 1

2. La decisione 2

3. Conclusioni 5

1. IL FATTO

La vicenda trae origine da un'operazione di polizia giudiziaria condotta il 30 aprile 2026, a seguito del rinvenimento di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti all'interno di una spedizione proveniente dalla Spagna e giunta presso l'hub internazionale di Casnate con Bernate, in provincia di Como.

In particolare, il consigliere delegato della società incaricata della gestione del centro logistico, insospettito dalla presenza di tre bancali di merce, richiedeva l'intervento dei Carabinieri, i quali procedevano agli opportuni accertamenti. All'interno di alcuni contenitori metallici, apparentemente destinati alla conservazione di prodotti alimentari e occultati tra barattoli di conserve di pomodoro, venivano rinvenuti 251 chilogrammi di hashish e 5,431 chilogrammi di cocaina.

Al fine di individuare i destinatari della spedizione e ricostruire le modalità dell'operazione illecita, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, su richiesta della polizia giudiziaria, autorizzava il differimento del sequestro delle sostanze stupefacenti e la prosecuzione delle operazioni mediante una consegna controllata. Lo stupefacente veniva, pertanto, sostituito con materiale innocuo, consentendo la prosecuzione della spedizione sino al luogo di destinazione.

La consegna avveniva presso un immobile sito in Cusano Milanino, nel circondario del Tribunale di Monza, ove i militari dell'Arma identificavano i due destinatari della merce. In considerazione del ravvisato pericolo di fuga, gli stessi venivano sottoposti dalla polizia giudiziaria a fermo di indiziato di delitto.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Como formulava quindi richiesta di convalida del fermo e di applicazione di una misura cautelare personale. Il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con un unico provvedimento, convalidava il fermo e disponeva nei confronti di entrambi gli indagati la custodia cautelare in carcere, in relazione ai fatti contestati ai sensi degli artt. 110 c.p. e 73, commi 1, 1-*bis* e 4, nonché 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Avverso tale ordinanza, gli indagati proponevano ricorso immediato per Cassazione, denunciando, con un unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 8, 27, 279 e 390, co. 5, c.p.p., in ragione dell'asserita incompetenza territoriale del giudice che aveva disposto la convalida del fermo.

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, poiché la misura precautelare era stata materialmente eseguita a Cusano Milanino, località ricadente nel circondario del Tribunale di Monza, la relativa richiesta di convalida avrebbe dovuto essere

* Dott.ssa praticante abilitata al patrocinio sostitutivo presso l'Ordine Forense di Reggio Emilia. Componente del Comitato Editoriale della Rivista "*De Iustitia*".

[1] Massima non ufficiale.

formulata al giudice competente per tale territorio e non al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como.

Da tale premessa i ricorrenti facevano discendere l'illegittimità non soltanto dell'ordinanza di convalida, ma anche degli ulteriori atti compiuti dall'autorità giudiziaria ritenuta incompetente, compresa l'ordinanza applicativa della custodia cautelare e l'interrogatorio degli indagati.

Con successiva memoria difensiva, i ricorrenti proponevano ulteriori censure, deducendo anche la violazione degli artt. 390, co. 3, 391, 178 e 179 c.p.p. e contestando la legittimità delle richieste formulate dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Como, ritenuto anch'esso territorialmente incompetente.

La questione sottoposta all'esame della Suprema Corte investiva, pertanto, l'individuazione del giudice funzionalmente competente alla convalida del fermo e, soprattutto, le conseguenze dell'eventuale incompetenza di quest'ultimo sulla validità della distinta ordinanza applicativa della misura cautelare.

In particolare, la Corte era chiamata a stabilire se l'illegittimità della convalida, derivante dall'inosservanza del criterio territoriale fondato sul luogo di esecuzione della misura precautelare, fosse idonea a travolgere anche il provvedimento custodiale contestualmente adottato, pur nell'ipotesi in cui il giudice che lo aveva emesso risultasse territorialmente competente a conoscere del procedimento penale.

2. *LA DECISIONE*

La Suprema Corte ritiene i ricorsi soltanto parzialmente fondati, distinguendo la questione relativa alla legittimità della convalida del fermo da quella concernente la validità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare contestualmente adottata.

Con riferimento al primo profilo, la Corte muove dal consolidato principio secondo cui la competenza a decidere sulla richiesta di convalida del fermo, ai sensi dell'art. 390 c.p.p., spetta, analogamente a quanto previsto in materia di arresto in flagranza, al giudice del luogo nel quale la misura precautelare sia stata materialmente eseguita[2]. Si tratta di una competenza di natura funzionale, autonoma e inderogabile, la cui attribuzione risponde all'esigenza di assicurare un controllo giurisdizionale tempestivo sulla privazione della libertà personale, in conformità alle garanzie previste dall'art. 13 Cost.

In tale prospettiva, il criterio determinante per l'individuazione del giudice competente non coincide necessariamente con il luogo di commissione del reato, dovendosi avere riguardo, piuttosto, al luogo nel quale l'indagato sia stato concretamente privato della libertà personale.

Nella medesima direzione si colloca Cass. pen., Sez. II, n. 49757 del 27 ottobre 2023, dep. 2023, *Bennato,* secondo cui, anche quando il provvedimento di fermo sia stato emesso da un pubblico ministero appartenente a un diverso ufficio giudiziario, la richiesta di convalida e quella relativa all'eventuale applicazione di una misura coercitiva devono essere formulate dal pubblico ministero presso il Tribunale del luogo nel quale il fermo sia stato eseguito.

L'attribuzione della competenza al giudice del luogo di esecuzione della misura precautelare risponde, dunque, a un'esigenza di immediatezza del controllo sulla restrizione della libertà personale, che non può essere sacrificata in ragione delle ordinarie regole di competenza territoriale relative al procedimento penale.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la Cassazione osserva che il fermo era stato eseguito dalla polizia giudiziaria a Cusano Milanino, località ricadente nel circondario del Tribunale di Monza. La relativa richiesta di convalida avrebbe dovuto, pertanto, essere formulata dal pubblico ministero presso tale Tribunale e sottoposta al giudice funzionalmente competente per il luogo di esecuzione della misura. Ne consegue l'illegittimità

[2] Il principio trova riscontro in un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Si veda, tra le tante, Cass. pen., sez. II, 16 novembre 2006, n. 5226, dep. 2007, Lomanto, Rv. 235813 – 01, la quale ha riconosciuto il carattere inderogabile della competenza del giudice del luogo di esecuzione del fermo o dell'arresto, evidenziando come tale criterio sia funzionale a garantire l'immediatezza del controllo giurisdizionale sulla misura restrittiva.

dell'ordinanza di convalida adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, in quanto emessa da un'autorità giudiziaria priva della necessaria competenza funzionale.

La questione assume, tuttavia, una diversa configurazione con riferimento all'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere.

La Suprema Corte chiarisce, infatti, che la competenza funzionale attribuita al giudice della convalida non determina un'automatica sottrazione della potestà cautelare al giudice territorialmente competente a conoscere del procedimento. A tale riguardo, occorre distinguere la competenza a pronunciarsi sulla convalida della misura precautelare da quella relativa all'applicazione delle misure cautelari personali.

La richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo radica, in capo al giudice dell'udienza di convalida, anche la competenza a decidere sull'eventuale richiesta di applicazione di una misura cautelare formulata dal pubblico ministero. Tale attribuzione presenta, tuttavia, carattere meramente surrogatorio, qualora il reato sia stato commesso in un circondario diverso da quello nel quale è stata eseguita la misura precautelare.

La competenza cautelare riconosciuta al giudice della convalida costituisce, pertanto, uno strumento volto ad assicurare l'immediata tutela delle esigenze cautelari, senza determinare una deroga definitiva agli ordinari criteri di competenza territoriale.

La natura surrogatoria della competenza cautelare attribuita al giudice della convalida si inserisce in un più ampio percorso interpretativo, nel quale la giurisprudenza di legittimità è stata progressivamente chiamata a chiarire il rapporto tra le regole di competenza, il carattere provvisorio delle misure coercitive e il regime di inefficacia previsto dall'art. 27 c.p.p.

Un primo significativo approdo è rappresentato da Cass. pen., SS.UU.,14 luglio 1999, n. 17, *Salzano*, Rv. 214239, con la quale le Sezioni Unite hanno affermato che, nell'ipotesi in cui il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, il potere cautelare riconosciuto al giudice competente per la convalida ai sensi dell'art. 391, comma 5, c.p.p. non configura un'autonoma e definitiva attribuzione di competenza funzionale, ma costituisce una forma di intervento urgente e provvisorio, riconducibile alla disciplina dell'art. 291, co. 2, c.p.p. Ne consegue che, qualora il giudice della convalida dichiari la propria incompetenza rispetto al procedimento e disponga la trasmissione degli atti, trova applicazione il meccanismo previsto dall'art. 27 c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare ove questa non venga rinnovata dal giudice competente entro il termine di venti giorni[3].

La pronuncia del 1999, tuttavia, non aveva espressamente affrontato la diversa questione relativa alla possibilità che tale effetto caducatorio si producesse anche in assenza di una formale dichiarazione di incompetenza. Proprio su tale profilo si è successivamente sviluppato un contrasto interpretativo.

Secondo un primo orientamento, prevalente nella giurisprudenza di legittimità, l'inefficacia della misura cautelare non poteva discendere dalla mera incompetenza territoriale del giudice che l'aveva adottata, essendo necessaria una formale declaratoria di incompetenza, seguita dalla mancata rinnovazione della misura nel termine stabilito dall'art. 27 c.p.p. In questa prospettiva, la semplice trasmissione degli atti tra uffici del pubblico ministero, ai sensi degli artt. 54 e seguenti c.p.p., non era ritenuta idonea a incidere sull'efficacia di un provvedimento giurisdizionale.

Un diverso indirizzo, minoritario, riteneva invece che la disciplina dell'art. 27 c.p.p. dovesse

[3] Il tenore letterale dell'art. 27 cod. proc. pen. è inequivoco nel senso che la cessazione degli effetti della misura cautelare non dipende dall'incompetenza del giudice che la ha emessa, ma dalla contestuale o dalla successiva dichiarazione di incompetenza da parte di questo giudice nell'ordinanza di trasmissione degli atti: e con il dato lessicale converge quello logico per cui, senza una tale ordinanza di trasmissione, non sarebbe fissato un *dies a quo* di decorrenza del termine di venti giorni per la perdita di efficacia della misura o per la sua rinnovazione da parte del giudice competente (si veda, Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, La Giurisprudenza delle Sezioni Unite e le principali linee di tendenza della Corte di Cassazione, anno 2010, reperibile in https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Rassegna_penale_2010.pdf, pag. 98).

trovare applicazione anche in mancanza di una formale dichiarazione di incompetenza. Tale impostazione valorizzava la natura meramente surrogatoria del potere cautelare esercitato dal giudice della convalida e l'esigenza di assicurare all'indagato il controllo del giudice territorialmente competente per il reato, anche quando la misura coercitiva fosse stata adottata per ragioni di urgenza da un diverso organo giurisdizionale[4].

Il contrasto è stato composto da Cass. pen., SS.UU., 25 marzo 2010, n. 12823, *Mones*, Rv. 246273, con la quale le Sezioni Unite hanno aderito all'orientamento maggioritario, affermando che, quando la misura cautelare sia stata disposta dal giudice della convalida ai sensi dell'art. 391, comma 5, c.p.p. e il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, soltanto la formale dichiarazione di incompetenza, accompagnata dall'ordinanza di trasmissione degli atti, attiva il meccanismo previsto dall'art. 27 c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare qualora questa non venga rinnovata dal giudice competente entro venti giorni, qualora la misura non venga rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti.

La soluzione adottata muove, anzitutto, dal dato letterale dell'art. 27 c.p.p., il quale collega la cessazione degli effetti della misura cautelare non alla mera situazione di incompetenza del giudice, bensì alla pronuncia che formalmente la dichiara. A tale argomento si affianca una considerazione di ordine sistematico: in assenza di un provvedimento giudiziale di trasmissione degli atti, non sarebbe individuabile il momento iniziale dal quale far decorrere il termine di venti giorni previsto per la rinnovazione della misura.

Le Sezioni Unite hanno inoltre escluso che la dichiarazione di incompetenza possa essere surrogata da determinazioni del pubblico ministero, quali la trasmissione degli atti ad altro ufficio requirente o la risoluzione di contrasti tra procure. Tali atti, infatti, attengono all'organizzazione dell'attività investigativa e non possono incidere autonomamente sull'efficacia di un provvedimento giurisdizionale.

La sentenza *Mones* precisa, pertanto, il principio già affermato dalle Sezioni Unite *Salzano*, distinguendo la natura provvisoria del potere cautelare esercitato dal giudice della convalida dai presupposti processuali necessari affinché la misura concretamente adottata perda efficacia.

Tale ricostruzione non sacrifica, peraltro, l'interesse dell'indagato a ottenere il controllo del giudice competente. Le Sezioni Unite chiariscono, infatti, che la dichiarazione di incompetenza può intervenire anche in sede di impugnazione cautelare, richiamando il principio già affermato da Cass. pen., SS.UU., 24 gennaio 1996, n. 1, *Fazio*, Rv. 204165, secondo cui il meccanismo dell'art. 27 c.p.p. può essere attivato anche dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice del riesame o dalla Corte di cassazione. In questa prospettiva, l'incompetenza del giudice che abbia disposto la misura non integra, di per sé, una causa di nullità dell'ordinanza, ma rileva attraverso lo specifico regime di inefficacia differita previsto dall'art. 27 c.p.p., una volta intervenuta la necessaria pronuncia giurisdizionale.

Nel solco delle coordinate interpretative richiamate, la vicenda sottoposta all'esame della Suprema Corte presenta una peculiarità decisiva: il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, pur non essendo funzionalmente competente a convalidare il fermo, risultava territorialmente competente ad adottare la misura cautelare, poiché il reato contestato doveva ritenersi commesso nel relativo circondario.

A tale conclusione la Corte perviene richiamando il principio secondo cui, in materia di importazione di sostanze stupefacenti, qualora il reato si realizzi attraverso una pluralità di condotte, la competenza territoriale deve essere determinata con riferimento al luogo nel quale sia stata realizzata la prima delle condotte commesse sul territorio nazionale.

In tal senso viene richiamata Cass. pen., sez. VI, 7 ottobre 2016, n. 46249 Bologna, Rv. 268479-

[4] Così Cass. pen., sez. VI, 26 giugno 2003, n. 37325, Bouchaib, rv. 228392; Cass. pen., sez. I, 20 marzo 2002, n. 15144, Sinanaj, rv. 221558; Cass. pen., sez. I, 7 luglio 2004, n. 37552, Agyeipah, rv. 229802.

01, il cui principio consente, nella vicenda in esame, di individuare nel circondario di Como il luogo rilevante ai fini della competenza territoriale sul procedimento.

La Corte distingue, pertanto, due diversi titoli di competenza: quello funzionale, relativo alla convalida del fermo, e quello territoriale, relativo all'applicazione della misura cautelare secondo le ordinarie regole processuali.

Tale distinzione trova un significativo precedente in Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2006, n. 7482, Aglieri, Rv. 233827-01, nella quale era stato affermato che la competenza esclusiva e inderogabile del giudice della convalida, anche con riferimento ai provvedimenti coercitivi adottabili ai sensi dell'art. 391, comma 5, c.p.p., non può impedire il funzionamento delle ordinarie regole sulla competenza in materia cautelare. La Suprema Corte dà continuità a tale indirizzo, precisando che la competenza funzionale del giudice della convalida non è idonea a «paralizzare», neppure temporaneamente, l'esercizio del potere cautelare da parte del giudice territorialmente competente per il procedimento.

Ne deriva che il pubblico ministero titolare delle indagini può legittimamente richiedere al proprio giudice per le indagini preliminari l'applicazione di una misura cautelare, anche quando la richiesta di convalida del fermo sia stata erroneamente indirizzata al medesimo giudice, privo della competenza funzionale per la convalida.

L'illegittimità di quest'ultima non determina, dunque, un effetto automaticamente caducatorio sull'ordinanza custodiale, purché questa sia stata richiesta dal pubblico ministero competente e adottata dal giudice al quale spettava, secondo le ordinarie regole, la cognizione del procedimento.

Nel caso di specie, poiché il GIP di Como risultava territorialmente competente rispetto al reato contestato, la censura difensiva rivolta contro l'ordinanza genetica della custodia cautelare viene ritenuta manifestamente infondata.

La Corte affronta, infine, le ulteriori questioni prospettate con i motivi aggiunti, dichiarandole inammissibili. In particolare, quanto alla dedotta perdita di efficacia della misura cautelare per mancata effettuazione di un valido interrogatorio di garanzia nei termini di legge, la Cassazione ribadisce che tale questione non può essere introdotta mediante ricorso immediato per cassazione avverso il provvedimento genetico della misura.

In proposito, viene richiamata Cass. pen., sez. II, 4 maggio 2016, n. 33775 Bianco, Rv. 267851-01, secondo cui le doglianze relative alla perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p. non sono deducibili nel procedimento di riesame né rilevabili d'ufficio e, conseguentemente, non possono costituire oggetto di ricorso per cassazione immediato ai sensi dell'art. 311 c.p.p.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza di convalida del fermo, perché adottata da un'autorità giudiziaria funzionalmente incompetente, dichiarando inammissibili i ricorsi nel resto.

La pronuncia ribadisce, così, l'autonomia tra il controllo giurisdizionale sulla misura precautelare e l'esercizio del potere cautelare, chiarendo che l'incompetenza funzionale del giudice della convalida non preclude la validità della distinta ordinanza custodiale adottata dal medesimo giudice, quando questi risulti territorialmente competente a conoscere del procedimento.

3. CONCLUSIONI

Alla stregua di tali argomenti, la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza di convalida del fermo, perché adottata da un'autorità giudiziaria incompetente, dichiarando inammissibili i ricorsi nel resto.

La decisione conferma, pertanto, che l'illegittimità della convalida del fermo non comporta automaticamente la caducazione dell'ordinanza cautelare, qualora quest'ultima trovi un autonomo fondamento di legittimità nella competenza territoriale del giudice che l'ha emessa, assicurando così il necessario equilibrio tra le garanzie della libertà personale e l'effettività della tutela cautelare.